Start up

Agevolazioni:

- Incentivi per investitori
- Assegnazione strumenti finanziari di remunerazione
- Esentati dall'applicazione delle disposizioni sulle società di comodo e perdita sistematica
- Visto di conformità
- Patent box
- Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
- Brevetti

Incentivi per investitori

novità 2017

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Persone Fisiche: Detrazione IRPEF del 30 % per investimenti con tetto ad € 1.000.000,00
Condizione: possesso quote tre anni

Società di Capitali: Deduzione dall'imponibile IRES del 30 % degli investimenti sino ad € 1.800.000,00
Condizione: investimento mantenuto per tre anni

Incentivi per investitori

novità 2017

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Aziende Sponsor: Una novità assoluta introdotta dall'ultima manovra riguarda invece le aziende sponsor, che potranno assorbire nei propri bilanci le perdite registrate dalle startup nei primi tre esercizi della loro esistenza. Requisiti da soddisfare: **a)** le aziende sponsor devono essere quotate; **b)** devono avere in portafoglio una partecipazione (anche indiretta) nel capitale della startup pari almeno al 20 %.

Piani Individuali Di Risparmio:

- Dedicati alle persone fisiche
- Investimento massimo per P.I.R. € 30.000,00
- Investimento massimo per investitore in P.I.R. €150.000,00
- Durata minima 5 anni
- Vantaggi: detassazione su capital gain, dividendi, successione e donazione

Incentivi per investitori

Gli incentivi valgono sia in caso di **investimenti diretti** in *start up* innovative, sia in caso di **investimenti indiretti** per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in *start up* innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al **mantenimento della partecipazione nella *start up* innovativa per un minimo di tre anni** (in precedenza, due anni).

Remunerazione con strumenti finanziari della startup innovativa e dell'incubatore certificato (art. 27)

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa startup.

Non Applicazione della disciplina sulle società di comodo

Con l'obiettivo di favorire la nascita di start-up innovative, l'articolo 26, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che alle stesse non si applica la disciplina sulle società cosiddette di comodo, ovverosia quella sulle società cosiddette "non operative", di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e quella sulle cosiddette "società in perdita sistematica" di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Non Applicazione della disciplina sulle società di comodo

Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di *start-up innovativa*, la società è, invece, tenuta alla effettuazione del *test* di operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e, come chiarito con la circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

Ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, si precisa che il cosiddetto "triennio di osservazione" decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di *start-up innovativa*.

Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA

(art. 4, comma 11 novies Investment compact)

La normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.

Patent Box

Il patent box consiste in un insieme di agevolazioni di natura fiscale e normativa finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immateriale delle imprese. L'ambito di applicazione comprende attualmente il software protetto da copyright, i brevetti industriali (concessi o in corso di concessione), i marchi di impresa (registrati o in corso di registrazione), i disegni ed i modelli, giuridicamente tutelabili, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali proteggibili. La misura permette di detassare i redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali, riducendoli del 30% il primo anno, del 40% il secondo e del 50% il terzo per poi applicare, una volta a regime, quest'ultima percentuale a tutti gli esercizi a seguire. Fondamentale è l'individuazione di un *nexus ratio* pari al quoziente tra costi qualificati (ossia imputabili ad attività di ricerca e sviluppo) e costi complessivi, al fine di ottenere un coefficiente che, moltiplicato per il reddito agevolabile, determinerà il risparmio fiscale riferito ad un determinato periodo di imposta.

Credito di imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo

Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 - di ottenere un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta.

Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.

Il meccanismo di calcolo del credito d'imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media "fissa" relativa al 2012, 2013 e 2014 per i "solari"), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.

Credito di imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo

Il credito d'imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno a 30.000 euro.

L'agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un'autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Brevetti

I brevetti per modelli di utilità industriale sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime di startup innovativa. E' quanto evidenzia il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016, in risposta ad un quesito posto in merito ad un dubbio interpretativo in tema di requisiti di cui al numero 3 della lettera h) dell'art. 25 del DL. 179 del 2012.

I brevetti per modelli di utilità industriale (che sono diversi da quelli per invenzioni richiamati nel decreto legge 179 del 2012) sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime di startup innovativa. E' quanto evidenzia il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere n. 111865 del 21 aprile 2016, in risposta ad un quesito posto in merito proprio ad un dubbio interpretativo della normativa.

Brevetti

Il Ministero rileva che l'art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Alla luce di tale definizione, sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali e lo stesso sito del Ministero, alla pagina dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, riporta che: "È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come "una piccola invenzione". Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente